



**Unione dei Comuni  
Valli e Delizie**  
Argenta – Ostellato – Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI)  
PARTE ECONOMICA 2021  
connesso al CCI TRIENNIO 2019/2021  
sottoscritto il 09/05/2019**

**ACCORDO ANNUALE DI CUI ALL'ART. 8,  
COMMA 1, DEL CCNL 21.05.2018  
PER "COSTITUZIONE ED UTILIZZO  
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021"**

**A seguito:**

- dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, disposta dalla Giunta Unione con deliberazione n. 43 del 29/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- dell'esame senza rilievi, come da parere n. 11 datato 27/07/2021, prot. Unione 21681 del 27/07/2021, effettuato dal **Revisore dei Conti** sull'ipotesi di cui sopra nonché sulla relazione tecnica finanziaria ed illustrativa (il tutto trasmesso con prot. Unione n. 21245 del 22/07/2021);

**IL GIORNO 30 LUGLIO 2021**

**Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica - Dott.ssa Rita Crivellari – Segretario Generale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie**

\_\_\_\_\_ FIRMATO \_\_\_\_\_ (FIRMA PER ESTESO)

E

Le **organizzazioni Sindacali:**

**per le RSU Aziendali**

COGNOME E NOME	FIRMA PER ESTESO
RUIBA GABRIELE	FIRMATO
FORLANI LISA	FIRMATO

ZANELLA MARCO	FIRMATO

**per le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL**

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA	FIRMA PER ESTESO
UBA LEONARDO	UIL FPL	FIRMATO
DE SANTIS PAOLO	CISL FP	FIRMATO
VERONESI ELISA	FP CGIL	FIRMATO

**Visti** gli artt. 7 e 8, del CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;

**Visto** il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019;

**Dato atto** che l'art. 3 comma 4 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

*"L'ipotesi di assegnazione delle risorse alle diverse finalità di finanziamento degli istituti economici è formulata dal competente dirigente in materia di personale in osservanza dei criteri in questa sede definiti ed in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione. L'ipotesi è trasmessa alle organizzazioni sindacali al fine di:*

- consentire la verifica di coerenza tra i criteri negoziati e le relative destinazioni;
- procedere con la negoziazione annuale contemplata all'art. 8 comma 1 del CCNL 21.05.2018 e all'art. 1 comma 6 del presente contratto. "

**Visto altresì** l'art. 1 comma 6 del predetto CCI 2019/2021 prevede testualmente:

*"I criteri di ripartizione delle risorse economiche tra le varie modalità di utilizzo, a valere sul fondo risorse decentrate, saranno oggetto di contrattazione annuale";*

**Rilevato** che il presente contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse, ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. A) del CCNL 21/05/2018, per **l'anno 2021;**

**Considerato** che per l'anno 2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale era da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall' art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

*"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. "*

**Visto** l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

*"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.";*

**Visto altresì** l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";*

**Dato atto** che la Giunta dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con deliberazione di n. 18 del 07/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha formulato alla delegazione di parte pubblica le linee guida alla contrattazione collettiva integrativa;

**Dato atto** della quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, di cui alla determinazione del dirigente del Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell'Unione n. 285 del 26/06/2021, riportata nella prime colonne dell'allegato prospetto (**Allegato A**) facente parte integrante del presente contratto;

**Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritto il 09/05/2019 – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1;**

**Dato atto** che, con prot. Unione n. 21245 del 22/07/2021 è stata trasmessa al Revisore dei Conti al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 30/06/2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019 del personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/))
- La deliberazione di G.U. n. 18 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie";

- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritto il 30/06/2021 connesso al CCI triennio 2019/2021 per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2021" e relativi allegati;

**Rilevato** che il Revisore dei Conti, con parere n. 11 del 27/07/2021 assunto al prot. gen.le dell'Unione al n. 21681 del 27/07/2021, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente dell'Unione Valli e Delizie relativamente all'anno 2021 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie triennio 2019/2021 sottoscritto il 09/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

**Vista** la deliberazione di Giunta Unione n. 43 del 29/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, di cui all'ipotesi sottoscritta il 30/06/2021;

**Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo integrativo (CCI) parte economica 2021, connesso al CCI triennio 2019/2021 relativo al personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie – Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, come da ipotesi del 30/06/2021.**

**Art. 1**  
**Disposizioni generali**

Il presente contratto, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 68 del medesimo CCNL **per l'anno 2021.**

**Art. 2**  
**Presa atto della quantificazione delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018**

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono quantificate per l'anno 2021, al netto delle risorse destinate alle Posizioni Organizzative nel 2017 pari a € 70.571,44 in **€ 324.460,30 =** così come specificato **nell'allegato A** (contenente anche la ricognizione della costituzione del 2020) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale.

Si sottolinea che il predetto valore è suddiviso in due quote:

Quota stabile pari a	€	<b>284.456,55 =</b>
Quota variabile pari a	€	<b>40.003,75 =</b>

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 1.392,66** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il trascinarsi dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito in Unione relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 quantificata in complessivi **€ 19.249,39**, (di cui € 17.879,33 relativi ai trasferimenti iniziali del 2015 ed € 1.370,06 relativi ai trasferimenti dal 2020) che al netto delle decurtazioni per il successivo trasferimento del personale del Servizio Minori dell'Unione all'ASP Eppi Manica Salvatori ammonta per il 2021 a complessivi **€ 16.951,14=**. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- l'incremento del fondo delle risorse decentrate ai sensi del comma 870, art 1 della Legge Bilancio 2021 per l'importo quantificato in **€ 2.674,00**, come da certificazione del revisore dei conti, connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a **€ 8.985,95** per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a **€ 10.000,00** per incentivare gli obiettivi strategici trasversali dell'ente definiti nel piano performance 2021/2023, annualità 2021;

A tali componenti è stata applicata la decurtazione complessiva di €. 2.298,25 per personale trasferito (servizio area minori) ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e) del CCNL 21/05/2018 e per rispetto dei limiti di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

**Art. 3**  
**Destinazione risorse decentrate**

Le risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, vengono destinate per l'anno 2021 alla remunerazione degli istituti contrattuali così come indicato nell'**allegato A** (contenente anche una ricognizione del 2020) che del presente contratto forma parte integrante e sostanziale. Tale distribuzione ha carattere di previsione. L'Ente si riserva di comunicare la distribuzione delle risorse a consuntivo in seguito all'applicazione del presente contratto.

**Art. 4**  
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento  
delle progressioni orizzontali di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2018**

Le risorse economiche già destinate alla **progressione orizzontale all'interno della categoria** sono interamente a carico della componente stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018.

La spesa connessa alle progressioni economiche già riconosciute in anni precedenti è pari per l'anno 2021 in via previsionale **€ 98.578,27=** così come indicato nell'allegato A.

**Le parti stabiliscono che per l'anno 2021 si effettuano progressioni con decorrenza 01/01/2021 fino alla concorrenza di un budget disponibile di € 11.300,00.**

**Al termine della procedura per la formulazione della graduatoria della selezione per l'attribuzione delle progressioni orizzontali per categoria in base al sistema vigente, qualora residuassero risorse rispetto al budget predefinito, le stesse (se sufficienti) andranno destinate all'effettuazione di un passaggio nella categoria B1 la quale a causa del numero ridotto del personale presente risulta non aver beneficiato dell'istituto.**

**Art. 5**  
**Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento  
dell'indennità di comparto**

Per l'anno 2021 le quote mensili dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono in via previsionale pari a **€ 26.111,85=** così come indicato nell'allegato A.

**Art. 6**  
**Incentivazione della Performance  
(art. 68 , c 2, let. a) e b) e art. 69)**

Le risorse destinate ai premi correlativi alla performance organizzativa e alla performance individuale per l'anno 2021, comprensive dell'incremento previsto dal comma 870 dell'art 1 della Legge Bilancio 2021 connesso al risparmio per buoni pasto registrato nell'anno 2020 a fronte del ricorso allo smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), come riportato nell'allegato A, sono pari in via previsionale a **€ 69.970,18=** di cui:

- **€ 59.970,18 destinati complessivamente alla performance individuale così suddivisa:**
  - **€ 2.710,95 = (ottenuta 30% della incentivazione media per dipendente moltiplicato per 11 dipendenti sui 73 pari, escluso il personale in**

**aspettativa non retribuita, al 15% dei dipendenti in servizio al 01/01/2021 ossia 59.970,18/73\*30% \*11) al fine del riconoscimento della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 69 del CCNL 21/05/2018 da riconoscere ai primi 10 dipendenti della graduatoria per l'intero ente predisposta in base alla valutazione della performance individuale. Nel caso di parità di punteggio opererà la seguente preferenza nell'ordine:**

- **il punteggio dell'anno precedente**
- **il più anziano d'età**

- **€ 57.259,23 = (somma restante) ripartita tra i Settori in base al numero dei dipendenti assegnati al Settore stesso e al base del grado di realizzazione degli obiettivi come previsto dalla SMIVAP, per incentivare la performance individuale in base al punteggio assegnato dal dirigente a ciascun/a dipendente con la scheda di valutazione prevista dallo SMIVAR per il personale non dirigente.**

- **€ 10.000,00=** finanziati con le risorse stabili per incentivare la **performance organizzativa** in base al grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali di particolare rilievo definiti nell'ambito del PEG Globalizzato comprensivo del Piano della Performance approvato dalla Giunta Comunale per l'anno 2021;

Nell'anno 2021 ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 comma 3, del CCNL 21/05/2018, la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, è destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 68 e, specificatamente, alla performance individuale almeno per il 30%.

Tale requisito alla luce della distribuzione suindicata risulta rispettato.

#### **Art. 7**

#### ***Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge con specifici trattamenti Economici***

**(art. 67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018)**

Ai sensi dell'art. **67. c. 3, lett. c) CCNL 21/05/2018**, nell'anno 2021 **non** sono attualmente accantonate somme espressamente vincolate a specifiche disposizioni di legge.

Eventuali ulteriori compensi per specifiche disposizione di legge saranno quantificati a consuntivo a seguito dello stanziamento definitivo in bilancio delle relative specifiche risorse.

#### **Art. 8**

#### ***Lavoro straordinario***

**(art. 14 del CCNL 1/4/99)**

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, si prende atto che il fondo per lavoro straordinario anno 2021 è quantificato in € **14.435,38=**, così come formalizzato con determina dirigenziale n. 135 del 24/03/2021 e come riportato nell'allegato prospetto (**allegato B**).

#### **Art. 9**

#### ***Previdenza Integrativa***

**(art. 208 del D. Lgs. 285/1992)**

L'Unione in applicazione dell'articolo 208, comma 4, lett. c) del D.Lgs.285/1992, nonché dell'art. **56 quater del CCNL 21.05.2018** destina una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti per violazione delle norme del Codice della strada in favore del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale per il finanziamento dei contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio. E' fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali.

**Limitatamente all'anno 2021 tale quota (c.d. Fondo) ammonta, come per l'anno 2020, a € 67.500,00= (oltre al contributo di solidarietà del 10% ed escluso il personale dirigente).**

#### **Art. 10**

#### **Cumulabilità indennità servizio esterno e indennità di Ordine Pubblico**

E' rimessa al dirigente del Corpo di polizia locale la dichiarazione circa la cumulabilità dei due istituti di indennità di servizio esterno e indennità di ordine pubblico riconosciuta in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, previa verifica dell'effettiva resa di prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, nel rispetto dei chiarimenti intervenuti con deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna n.104/2020/PAR del 13/11/2020 e Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 96/2020/PAR del 10 giugno 2020.

#### **Art. 11**

#### **Clausola di salvaguardia**

Stante la vacanza contrattuale, nel caso subentrasse entro il 31/12/2021 la sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, le parti stabiliscono fin da ora che eventuali incrementi del Fondo delle risorse decentrate derivanti dall'applicazione dello stesso, senza specifica destinazione, vengano destinate alla performance individuale.

#### **Allegati:**

**Allegato A – costituzione ed utilizzo fondo salario accessorio**

**Allegato B – fondo straordinario**